



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, e 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la *“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante la *“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”*;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante *“Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”*;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante *“Nuove norme in materia di società cooperative”*;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante *“Nuovo Ordinamento dei Consorzi Agrari”*;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* ed in particolare l'art. 9 che detta la disciplina relativa ai Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”* ed in particolare il Titolo VII, Capi I e II;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante *“Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante *“Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142”*;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430 recante *“Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria”*;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ed, in particolare, l'articolo 12, comma 75 e 76 sulla nomina dei commissari liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* c.c. e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Riorganizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”*, il quale prevede che *“il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*, e visto, altresì, l'articolo 2, comma 4 del medesimo decreto legge



che prevede che “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”;

Visto il decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 1997, con il quale sono stati indicati i “*Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legge 5 giugno 1996, n. 233 convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430 nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti*”;

Visto il decreto 3 novembre 2016, n. 390 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “*Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545septiesdecies c.c.*”;

Vista la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2022, con la quale vengono uniformate le procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro dello Sviluppo Economico e della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società al fine di rendere più efficiente la procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 1° agosto 2022, attuativo della direttiva di cui sopra, recante “*Istituzione nuova Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi ex artt. 2545terdecies, 2545sexiesdecies e 2545septiesdecies, secondo comma e 2545octiesdecies c.c. e L. 400/1975*”;

Vista la direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023 che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Tenuto conto che la direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei Conti il 12/06/2023, n. 925, individua i criteri e le procedure per la nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione aventi un attivo superiore a euro 50.000,00;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della citata direttiva, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e le Società cura l'istruttoria per la nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che nel caso di cooperative aderenti ad una delle Associazioni di Rappresentanza del movimento cooperativo nonché nel caso di società cooperative non aderenti, di società fiduciarie e di revisione, con oltre 50.000,00 euro di attivo patrimoniale, la direttiva prevede che la Commissione istituita in rappresentanza del Capo di Gabinetto individua il professionista sulla base del cluster proposto, tenendo conto dei criteri in essa indicati;



Tenuto conto del processo di informatizzazione e reingegnerizzazione avviato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società e, in particolare, l'implementazione della banca dati finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi nonché di commissari liquidatori delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione stessa;

Ritenuto opportuno per esigenze di uniformità e trasparenza di:

- disciplinare in coerenza con la direttiva ministeriale 12 maggio 2023, tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società, ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* delle società cooperative nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;
- disporre in merito alla formazione obbligatoria dei commissari liquidatori, prevista dalla direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;

Visto il D.P.C.M. 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario DONATO è stato nominato Direttore generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

adotta il seguente

DECRETO

(Art. 1)

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. "società sopra-soglia": società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale superiore a euro 50.000,00 assoggettabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



- b. “società sotto-soglia”: società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a euro 50.000,00 assoggettabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- c. “situazione patrimoniale consegnata all’apertura della procedura/alla nomina del comitato di sorveglianza”: situazione patrimoniale aggiornata alla conclusione della fase istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi;
- d. “banca dati”: elenco dei professionisti di cui al punto 1, lett. a) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, tenuto dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società, comprensivi anche dei professionisti e dei soggetti interessati all’attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore ai sensi degli artt. 2545-*septiesdecies* secondo comma c.c., di commissario governativo ai sensi dell’art. 2545-*sexiesdecies* c.c. e di liquidatore degli enti cooperativi ai sensi del 2545-*octiesdecies*, nonché di commissario liquidatore ai sensi del D.L. 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 1986, n. 430 e del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 301;
- e. “elenco di soggetti idonei per la nomina dei membri dei comitati di sorveglianza”: elenco di cui al punto 2, lett. c) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023.

(Art. 2)

Banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all’attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore degli enti cooperativi nonché di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate

1. È tenuta presso la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società (in avanti Direzione Generale), la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all’attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi nonché di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate.
2. I requisiti di iscrizione e permanenza nella banca dati di cui al comma precedente, sono disciplinati al punto 1, lettere c) ed e) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023 e, per le sole società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, l’iscrizione all’Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure, di cui all’art. 356 e s.s. del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, costituirà ulteriore requisito per la selezione.
3. La procedura di iscrizione alla banca dati è gestita da un sistema automatizzato attraverso il portale dedicato e disponibile all’indirizzo <https://commissariliquidatori.mise.gov.it>, che verrà aperto al popolamento almeno una volta l’anno con apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, possono presentare apposita domanda attraverso la procedura guidata fino alla data di



chiusura del bando. Le domande presentate possono essere modificate a bando chiuso solo ed esclusivamente per la correzione di errori formali nella compilazione della domanda stessa o per la comunicazione di variazione dei dati anagrafici e di contatto.

(Art. 3)

Procedimento di selezione dei nominativi idonei ad assumere l'ufficio di commissario liquidatore di società cooperative, di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione nonché di commissario governativo e liquidatore degli enti cooperativi sopra-soglia

1. La Direzione Generale cura l'istruttoria e provvede alla trasmissione alla Commissione istituita presso l'Ufficio di Gabinetto di cui al punto 1, lett. f) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, dei *cluster* per la designazione del professionista ritenuto maggiormente idoneo secondo quanto disposto dal punto 1, lett. f), ultimo capoverso, e dei principi di cui all'art. 97 Cost., con le seguenti peculiarità:
 - a. per le cooperative aderenti alle Associazioni di Rappresentanza del movimento cooperativo (in avanti Associazioni), la Direzione Generale richiede, a norma dell'art. 9 della legge 400 del 1975, una terna di professionisti all'Associazione alla quale aderisce la cooperativa, corredata dalle dichiarazioni di indipendenza di cui al punto 1, lett. f), punto (i), della summenzionata direttiva. Nel caso di cooperative aderenti a più Associazioni, la richiesta è formulata a quella che risulti, dalle banche dati in possesso della Direzione, aver revisionato per ultima la cooperativa. La terna così ricevuta è sottoposta ad apposite verifiche di coerenza che tengano conto sia dei requisiti per l'iscrizione alla banca dati di cui all'art. 2 del presente decreto, che dei criteri previsti per la nomina dal punto 1, lett. g) della predetta direttiva. Nel caso in cui i nominativi proposti dall'Associazione non superino le verifiche di coerenza, la Direzione richiede una nuova terna e, laddove neanche questa sia coerente, si provvede d'ufficio alla sostituzione del nominativo/dei nominativi non idonei con altri coerenti estratti dalla banca dati di cui al precedente art. 2;
 - b. per le società cooperative non aderenti e per le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione sopra-soglia, è creato un *cluster* di cinque professionalità con estrazione automatizzata, osservati gli stessi criteri di cui alla precedente lett. a);
 - c. per le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, in caso di particolare complessità ovvero in caso di liquidazione coatta amministrativa disposta a seguito di provvedimento di revoca da parte dell'Autorità di vigilanza, la Direzione Generale si riserva la facoltà di selezionare il professionista tra soggetti corrispondenti alla fascia più alta di valutazione di cui al successivo art. 8.
2. Resta inteso che, per le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, nel caso in cui la procedura liquidatoria sia disposta nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo e in ogni altro caso in cui la complessità della procedura lo suggerisca, possono essere nominati tre commissari liquidatori.



3. L'attività istruttoria della Direzione Generale sulla selezione dei nominativi, si ritiene conclusa con la trasmissione del cluster alla Commissione, la quale può sempre richiedere un supplemento istruttorio ove ne ravvisi la necessità.

(Art. 4)

Procedimento di selezione dei nominativi idonei ad assumere l'ufficio di commissario liquidatore di società cooperative, di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione sotto-soglia, nonché in tutti i casi di cui agli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, comma 2, e 2545-octiesdecies

1. Nel caso di società non aderenti e sotto-soglia, la Direzione Generale seleziona, da un *cluster* di cinque professionalità estratte in maniera automatizzata dalla banca dati di cui all'art. 2 del presente decreto, il nominativo che è trasmesso direttamente al Ministro per la nomina, osservati i seguenti criteri:
 - a. Complessità della procedura: in base alle dimensioni della società desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio;
 - b. Efficacia ed esperienza dimostrate nell'espletamento degli incarichi precedentemente affidati: correttezza e completezza dell'invio delle relazioni semestrali; chiarezza, completezza ed appropriatezza delle istanze presentate; corretta tempistica nella gestione della procedura; adeguatezza delle spese di gestione, diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'Autorità di vigilanza;
 - c. Rotazione: gli incarichi sono attribuiti in modo da tendere all'uniformità della distribuzione tra i soggetti inseriti in banca dati ed evitare la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi sul medesimo professionista;
 - d. Territorialità: è declinato in funzione del principio di economicità ai fini del contenimento delle spese di procedura con la previsione di tre macro aree: Nord, Centro e Sud, fermo restando l'applicazione del criterio chilometrico su base provinciale a partire dalla sede legale della società cooperativa fino al domicilio del candidato commissario o liquidatore.
2. Nel caso di procedimenti tesi all'emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, comma 2, e 2545-octiesdecies la Direzione Generale procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 e il Direttore Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società provvede alla nomina con proprio decreto.
3. Al fine di rispettare i principi di imparzialità e indipendenza, non sono ammessi affidamenti degli incarichi a professionisti aventi domicilio professionale nella medesima provincia della sede legale della società o, in caso di aree metropolitane, aventi domicilio professionale in prossimità della sede legale della società definita dai codici di avviamento postale.
4. Per ragioni di urgenza, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, il Direttore Generale si riserva la facoltà di individuare direttamente il professionista.

(Art. 5)



Complessità della procedura in materia di liquidazioni coatte amministrative ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, comma 2, c.c., e di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies c.c. di società cooperative e loro consorzi

1. Sono date le seguenti fasce di complessità delle procedure in materia di liquidazioni coatte amministrative e di scioglimento per atto dell'Autorità delle società cooperative e loro consorzi:

Tipo procedura su società cooperative	Attivo ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale aggiornata	Fascia di complessità
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE, SCIOGLIEMNTI E SOSTITUZIONI	> 0 e ≤ 250.000	A
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE, SCIOGLIEMNTI E SOSTITUZIONI	> 250.000 e ≤ 750.000	B
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE, SCIOGLIEMNTI E SOSTITUZIONI	> 750.000	C

(Art. 6)

Complessità della procedura in materia di provvedimenti di gestione commissariale ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c

1. Sono date le seguenti fasce di complessità per le gestioni commissariali:

Tipo procedura su società cooperative	Valore della produzione ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale aggiornata	Fascia di complessità
GESTIONE COMMISSARIALE	> 0 e ≤ 750.000	B
GESTIONE COMMISSARIALE	> 750.000	C

(Art. 7)

Complessità della procedura in materia di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione

1. Ai fini della valutazione della complessità della procedura, nel caso di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione, la Direzione Generale tiene conto, sia per la costituzione dei cluster sopra-soglia sia sotto-soglia, del valore dell'attivo e della massa fiduciaria amministrata come risultante dall'ultima dichiarazione di cui all'allegato n. 3, tabella c), al DM 16 gennaio 1995 recante "Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza", pubblicata in GU Serie Generale n. 29 del 04-02-1995.



2. In applicazione del punto 1, lett. g), punto ii, della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, sono date le seguenti fasce di complessità delle procedure in materia di liquidazioni coatte amministrative delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione:

Tipo procedura su società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione	Attivo ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale aggiornata	Massa fiduciaria (alternativa)	Fascia di complessità
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	$> 0 \text{ e } \leq 250.000$	$> 0 \text{ e } \leq 10.000.000$	A
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	$> 250.000 \text{ e } \leq 750.000$	$> 10.000.000 \text{ e } \leq 100.000.000$	B
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	> 750.000	$> 100.000.000$	C

3. Qualora i valori dell'attivo e della massa fiduciaria determinino diversi livelli di complessità, l'abbinamento avviene con il più alto livello tra quelli individuati.

(Art. 8)

Esperienza professionisti

1. Ai sensi del punto 1, lett. g), punto iii, della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, nonché dell'art. 4, comma 1, lett. a del presente decreto, è attribuita una valutazione numerica ai professionisti iscritti nella banca dati di cui al precedente art. 2, la quale trova una concordanza obiettiva con le fasce di complessità delle procedure sopra delineate.
2. La Direzione Generale procede ad una periodica revisione delle informazioni inserite nella banca dati e ad un aggiornamento delle valutazioni dei soggetti nominati in funzione dell'efficacia dimostrata nell'espletamento dell'incarico conferito.
3. Sono date le seguenti fasce di esperienza delle valutazioni di cui al precedente comma 1:

Media valutazione 5 criteri di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b	Fascia di esperienza
$\geq 0 \text{ e } \leq 1$	A
$> 1 \text{ e } \leq 2$	B
$> 2 \text{ e } \leq 3$	C

(Art. 9)

Nomina dei componenti esperti dei Comitati di Sorveglianza delle società cooperative, loro consorzi, e delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione



1. In applicazione degli artt. 301 e 304 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di Comitati di Sorveglianza, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, la costituzione di un Comitato di Sorveglianza per le società cooperative e loro consorzi è facoltativa e la valutazione in merito all'opportunità della sua costituzione è riservata alla Direzione Generale.
2. Per quanto riguarda le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, il Comitato di Sorveglianza è obbligatorio e può essere costituito da cinque membri nel caso in cui la procedura liquidatoria sia disposta nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo e in ogni altro caso in cui si riveli opportuno avuto riguardo alla complessità della procedura.
3. I componenti del Comitato di Sorveglianza, nei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e loro consorzi o delle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, sono nominati in numero di tre o cinque, di cui uno con funzione di presidente.
4. I componenti del Comitato di Sorveglianza devono essere di preferenza selezionati tra i titolari dei crediti ammessi allo stato passivo depositato presso la Cancelleria del competente Tribunale, a partire da quello di importo più elevato o che si sia rivelato più tempestivo; è onere del Commissario Liquidatore nominato trasmettere alla Direzione Generale i riferimenti e i contatti dei creditori così individuati.
5. Nei casi in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, è ammessa la sostituzione di due componenti creditori con altri soggetti selezionabili da un apposito Elenco, tenuto a cura della Direzione Generale, costantemente aperto e aggiornato, di professionisti idonei per la nomina di componenti dei Comitati di Sorveglianza.

(Art. 10)

Elenco dei soggetti idonei per la nomina a componente dei Comitati di Sorveglianza in sostituzione dei membri creditori

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, è istituito l'Elenco dei soggetti idonei per la nomina dei componenti dei Comitati di Sorveglianza in sostituzione dei componenti creditori, tenuto presso la Direzione Generale.
2. All'Elenco di cui al precedente comma possono iscriversi, ognuno nell'apposita sezione, sia dirigenti che funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure professionisti esterni, interessati a rivestire il ruolo di componente del Comitato di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dal punto 2 lett. c) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023.
3. Per il procedimento di selezione e nomina, si rinvia al punto 2 lett. c) della predetta direttiva

(Art. 11)

Formazione dei commissari liquidatori

1. I professionisti aspiranti commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione sono tenuti a comprovare



l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e l'aggiornamento secondo quanto precisato nella circolare del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2023.

(Art. 12)

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del presente decreto, per le liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e loro consorzi, nonché per le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, in applicazione del punto 4, lett. c) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, le fasce di complessità attualmente previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022 sono modificate come segue:

Tipo procedura	Attivo patrimoniale	Fascia di complessità
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	0	A
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	≥ 0,01 e < 250.000	B
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	≥ 250.000 e < 500.000	C
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	≥ 500.000 e < 1.000.000	D, E
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	≥ 1.000.000	E
SCIoglimenti e sostituzioni	0	A
SCIoglimenti e sostituzioni	≥ 0,01 e < 250.000	B
SCIoglimenti e sostituzioni	≥ 250.000 e < 500.000	C
SCIoglimenti e sostituzioni	≥ 500.000 e < 1.000.000	D, E
SCIoglimenti e sostituzioni	≥ 1.000.000	E

Tipo procedura	Valore produzione	Fascia di complessità
GESTIONE COMIMSSARIALE	< 500.000	C
GESTIONE COMIMSSARIALE	≥ 500.000 e < 1.000.000	D
GESTIONE COMIMSSARIALE	≥ 1.000.000	E



2. In applicazione al punto 4, lett. b) della direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023, il presente decreto sostituisce il decreto direttoriale del 1° agosto 2022 facendo salvo quanto previsto dalla precedente direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2022 e non disciplinato dalla direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023 in merito alle procedure relative a società cooperative e loro consorzi non aderenti e sotto-soglia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giulio Mario DONATO)